

LA CORTE APRE A “NUOVE MINORANZE”?*

1. La decisione in commento merita una particolare segnalazione per avere aperto la via ad una forma di tutela delle minoranze linguistiche diversa ed ulteriore rispetto a quella contenuta nella gabbia costruita dalla legge n.482 del 1999 in attuazione dell'art.6 Cost. e dalle disposizioni di alcuni Statuti speciali per i gruppi alloglotti delle rispettive Regioni ad autonomia differenziata.

Limitando il discorso alla disciplina generale ex art. 6 Cost., occorre ricordare che la legge del 1999 non è intervenuta nel vuoto normativo, esistendo già numerose disposizioni disperse in varie leggi nazionali e in non pochi Statuti e leggi delle Regioni. Essa è stata adottata – non senza contrasti – per assicurare una disciplina organica di attuazione dell'art.6 Cost. soprattutto a seguito delle sollecitazioni derivanti da determinazioni di diritto internazionale adottate a seguito della disgregazione della ex Jugoslavia e dei conflitti nell'area balcanica. Tra queste, come è noto, – oltre alla Risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni unite del 1992 recante una “Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche” – spiccano due documenti del Consiglio d'Europa: la Carta delle lingue regionali o minoritarie del 1992 – non ancora ratificata dall'Italia – e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995 (regolarmente ratificata).

Senza che sia necessario riprendere qui la problematica più generale circa la definizione giuridica di “minoranza” e delle diverse qualificazioni di questa (nazionale, etnica, linguistica,¹ religiosa, razziale), basterà ai limitati fini di questa annotazione, soltanto ricordare che nell'ordinamento italiano, a livello costituzionale, la generale protezione delle minoranze linguistiche si trova innanzi tutto negli artt.3 e 6 Cost., i quali offrono un doppio profilo di garanzia: uno di tipo positivo e promozionale, che ha ad oggetto tali

* In corso di pubblicazione in *Giurisprudenza costituzionale* 2011.

¹ Si potrebbe per esempio considerare superata (almeno nei Paesi dell'Europa occidentale di assetto democratico-pluralistico maggiormente consolidato se non in quelli dell'ex blocco orientale e in ispecie dell'area balcanica) la distinzione – peraltro mai troppo chiara – tra minoranze “nazionali” e minoranze “linguistiche”; infatti, nella stagione del declino del nazionalismo e del principio squisitamente ideologico “una nazione- uno Stato”, e in un clima caratterizzato da un processo di integrazione tra Stati nazionali, la stessa concezione di “nazione” e “nazionalità” si presta ad essere intesa più che come collegata al dato della appartenenza ad uno Stato, centrata piuttosto sui connotati culturali e sociologici quali la comunanza di ambito territoriale, di storia, costumi, tradizioni lingua e cultura. Di conseguenza qui, per parlare di minoranze “nazionali” da proteggere, non avrebbe più alcun rilievo l'esistenza – predicata dalla tradizione internazionalistica – di uno Stato estero di riferimento e non ci sarebbe ragione di accanirsi a differenziare le minoranze “nazionali” da quelle “etiche” e quelle “linguistiche”, atteso che si fondano tutte allo stesso modo su un sostrato unificante di natura storica e socio-culturale. Del resto l'ambiguità e polivalenza del termine “nazione” (cfr. per tutti, V. CRISAFULLI-D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 1977, stratto, 37 ss). Sul punto specifico v. più di recente in particolare S. BARTOLE, *Lingue minoritarie e potestà legislativa regionale*, in questa *Rivista*, 2009, 1764 ss.. Ma, si convenga o meno sulla correttezza o sulla preferibilità di identificare le tre nozioni – resta pur sempre il fatto che la lingua è certamente uno dei principali elementi di identità di una “nazione” e che, d'altra parte, la diversità linguistica non può che avere origine in un proprio e specifico *background* culturale (“nazionale” o “etnico”) della comunità dei parlanti. Sul carattere eminentemente relativo di queste definizioni e sul loro forte condizionamento da parte della situazione di fatto di ciascun ordinamento, cfr. per la sostanziale analogia dei problemi teorici di fondo pur nel quadro peculiare della situazione del Sud Africa, il dibattito riferito da S. SEEDORF, *La garanzia costituzionale delle minoranze in Sud Africa*, in questa *Rivista*, 20012, spec.1864 ss.

Sull'argomento, anche per più ampie considerazioni cfr. C. PAGOTTO, *Stato complesso e gruppi minoritari nazionali: società multiculturali occidentali e nuove costituzioni balcaniche*, in AA.VV., *Il diritto tra interpretazione e storia*, liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Roma, 2010. Per un'attenta considerazione dei problemi definitivi, in generale e con riferimento alla legge italiana del 1999, rinvio a PALERMO-J. WOELK, *Diritto comparato dei gruppi e delle minoranze*, Milano, 2008; E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Torino, 2002; V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano, 2001; F. TOSO, *Le minoranze linguistiche in Italia*, Bologna, 2001; per ulteriori spunti v. pure M. DICOSOLA, *Stati, nazioni e minoranze*, Milano, 2010.

Nonostante la sua lontananza nel tempo, resta un fondamentale punto di riferimento la voce di A. PIZZORUSSO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano,

Per un'analisi del regime dei gruppi minoritari nell'ordinamento dell'Unione Europea anche con specifico riferimento a quello dell'Alto Adige/Sued Tyrol cfr. M. Di RUZZA-F. SORDINI-L. TRAPASSI, *Il diritto delle minoranze nella nuova Europa*, Napoli, 2010.

formazioni come gruppi omogenei e minoritari rispetto al resto della popolazione (art.6 e art.3, c.2 Cost.); l'altro, di tipo negativo e tradizionale (art.3, c.1) consistente nel divieto di trattamenti discriminatori in danno dei singoli appartenenti e anche del gruppo come tale.

In ogni caso, l'oggetto della protezione risulta essere sia il gruppo inteso come comunità umana aggregata intorno ai valori identitari socio-culturali sia i singoli membri.

Non è poi superfluo sottolineare che oggetto della tutela degli artt.6 e 3 sono queste minoranze, e non la lingua di per sé considerata, anche, cioè, se non parlata attualmente da un gruppo minoritario. La lingua appare protetta solo in quanto uno, e forse il principale, dei fattori identitari del gruppo stesso, e non in sé e per sé come mero fatto culturale (come sarebbe per esempio per il latino, o altra lingua "morta"²). Del resto, curiosamente, neppure l'italiano è tutelato di per sé - nella Costituzione - come lingua "ufficiale" - se si eccettuano gli accenni degli Statuti speciali - mentre la sua proclamazione generale è contenuta nell'art.1 della legge n.482 del 1999.

Oltre che in queste specifiche disposizioni, il fenomeno delle minoranze linguistiche trova poi un più ampio quadro di riferimento sia nel principio pluralista dell'art. 2 Cost., sia nell'esigenza di protezione del patrimonio culturale proclamata dall'art.9 Cost. Alla valorizzazione del patrimonio linguistico sono poi dedicate anche numerose disposizioni di principio degli Statuti regionali.

Dalla sintetica formula dell'art.6 non è ricavabile alcun indizio per individuare le minoranze da tutelare. Prima della recente legge di attuazione n.482 del 1999, la frammentaria ma abbondante legislazione sia nazionale sia soprattutto regionale avevano disciplinato vari aspetti di situazioni in cui erano implicate lingue minoritarie, senza tuttavia pervenire ad una impostazione univoca.

La legge n. 482 del 1999 ha scelto di delimitare il novero delle minoranze destinatarie della tutela da essa stessa apprestata soltanto a quelle "storiche", espressamente "riconosciute" (e cioè menzionate nella stessa legge) e che siano insediate stabilmente e da un congruo periodo di tempo in un certo territorio della Repubblica. La legge, quindi, recepisce l'idea che tali minoranze debbano essere connotate dal requisito della territorialità, requisito tradizionale, che ricorre peraltro sia nei documenti del Consiglio d'Europa sia anche in altri ordinamenti statali contemporanei³. In sintesi, la sfera delle minoranze protette risulta circoscritta dalla legge di attuazione a certi determinati gruppi, parlanti determinate lingue e collocati in territori particolari.

Ma questa interpretazione restrittiva, caratterizzata territorialmente, sebbene prevalente e sebbene motivata dalla pratica necessità di realizzazione di certe misure di protezione (es. scuola, rapporti con l'autorità pubblica, e nel processo, e simili) potrebbe non essere l'unica possibile concezione della modalità di protezione delle "minoranze linguistiche" in Italia.

Il doppio requisito della territorialità e del riconoscimento sono, è vero, condizioni necessarie per l'applicazione della speciale tutela contenuta nelle diverse articolazioni disegnate dalla medesima legge n.482 del 1999.

Ciò però non deve necessariamente significare che la concreta disciplina legislativa del 1999 sia l'unica costituzionalmente possibile e sia perciò tale da esaurire la protezione contemplata dall'art.6 Cost. Si potrebbe sostenere, in altri termini, che la formula di questo articolo costituzionale, oltre a comprendere le minoranze riconosciute e territorialmente caratterizzate, sia aperta - nel quadro di una interpretazione sistematica della Costituzione - ad una lettura evolutiva e non rigidamente cristallizzata nelle formule della legge del 1999, e ciò sia per la dizione di "minoranza linguistica" sia per le possibili misure di protezione e valorizzazione; ad una lettura cioè che consenta anche di impostare politiche legislative organiche di tutela attiva di "nuove minoranze", cioè di gruppi minoritari che, pur non dotati del requisito dello storico stabile insediamento territoriale, siano però uniti da un consapevole vincolo identitario differenziato da quello della maggioranza della popolazione.

Del resto, nel senso di una protezione ad un più ampio raggio convergono gli interventi normativi sopra accennati, e cioè sia le diverse disposizioni puntuali disperse nella legislazione nazionale recanti particolari aspetti di tutela a favore di minoranze diverse da quelle storiche (come soprattutto gli zingari e gli

² In senso analogo sembra concludere la Corte Costituzionale, laddove - sent.n.170 del 2010 - nota "...la previsione della tutela [ex art.6 Cost.] appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente "minori".

³ V. per es. legge federale austriaca del 7 luglio 1976, §1, comma 2 o le Costituzioni di alcuni Länder tedeschi per la minoranza dei Sorben, come Brandenburg (art.25), Sachsen (art.2).

immigrati), sia l'estesa prassi legislativa regionale volta a prendere in considerazione gruppi linguistici minoritari di vario tipo e sotto prospettive di tipo sociale e culturale⁴.

Da questo punto di vista, di particolare significato resta pure la normativa della "Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie", deliberata nel 1992, laddove contempla oltre alle lingue di gruppi localizzati in un dato territorio di uno Stato (art.1, sub a), anche ed espressamente le lingue "non territoriali" cioè quelle che sono minoritarie ma "non possono essere identificate con una particolare area" di quest'ultimo (art.1, sub c), e prevede (art.7, §.5) l'impegno delle parti contraenti "ad applicare, *mutatis mutandis*, i principi elencati nei precedenti §§ da 1 a 4⁵ a queste lingue non territoriali; l'articolo aggiunge poi che, nei loro riguardi "la natura e la sfera di incidenza delle misure da assumere per attuare questa Carta dovranno essere determinate in modo flessibile, tenendo a mente i bisogni e le aspirazioni, e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue stesse." In sintesi, la Carta europea manifesta un'apertura certa cauta e condizionata ma cospicua verso possibili speciali protezioni di "nuove minoranze".

E' proprio in questa prospettiva più aperta e, appunto, flessibile che si colloca la sentenza ora in commento.

2. In precedenza, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte sul valore di principio fondamentale dell'art.6 Cost. e sul forte collegamento delle esigenze di protezione con il principio pluralista e con il principio di eguaglianza anche sostanziale⁶.

Con le recenti pronunzie nn.159 del 2009 e 170 del 2010, ribadendo queste premesse di carattere generale, ha avuto poi occasione di confrontarsi con la disciplina dettata dalla legge n.482 del 1999⁷. Sia la prima, sia la seconda sentenza avevano ad oggetto leggi regionali e, cioè, rispettivamente una legge friulana e una legge piemontese.

La sentenza del 2009⁸ ha ritenuto illegittima la legge regionale recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e promozione della lingua friulana" - lingua appartenente a una minoranza linguistica "storica" secondo la legge n.482 del 1999 - per il fatto di avere provveduto in più punti in maniera difforme da quanto sancito dalla legge nazionale medesima⁹. Questa legge, secondo la corte, si applica anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, sia perché lo Statuto regionale non contiene alcuna specifica attribuzione di competenza alla Regione (limitandosi ad una disposizione estremamente generica sulla tutela dei gruppi linguistici) sia perché sostanzialmente recepita o non esclusa neppure dalle norme di attuazione statutaria¹⁰. L'illegittimità della legge sulla lingua friulana discende, per la Corte, dal riconoscimento di una speciale posizione di maggiore forza formale alla legge statale, vista come parametro costituzionale interposto al quale il legislatore regionale deve adeguarsi e non può derogare, atteso che, secondo la Corte, "il legislatore statale appare titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle

⁴ Per un'ampia documentazione sul tema rinvio senz'altro all'apposita casella "minoranze" - in particolare alla "pubblicazione sulle minoranze sprovviste di territorio" - del sito www.interno.it.

⁵ che indicano dettagliatamente obiettivi e principi base delle politiche della legislazione e delle azioni da intraprendere.

⁶ Cfr. spec. le sentt.nn.28 del 1982, 62 del 1992, 15 del 1999/6406 del 1999, tutte concernenti significativamente l'uso della lingua slovena nel processo A differenza dell'ormai incontestata e speciale tutela dei gruppi minoritari alloglotti del Trentino-Alto Adige/Sued Tyrol e della Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, la situazione della minoranza slovena - non contemplata specificamente nello Statuto speciale - e dell'uso della lingua corrispondente è rimasta ben più a lungo irrisolta, prima in attesa dei necessari accordi con le autorità jugoslave (Trattato di Osimo), poi del necessario intervento del legislatore italiano, intervenuto solo con la legge n.38 del 2003. In precedenza altre decisioni si erano pronunziate sul problema della spettanza della competenza in materia, prima negando, poi invece riconoscendo la competenza legislativa regionale (v.sentt.nn.38 del 1960; 1 e 46 del 1961, 128 del 1963,14 del 1965)

⁷ Su tale disciplina cfr. spec. S. BARTOLE, *Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche*, in *Le Regioni*, 1999, p. 1063 ss.; E. PALICI DI SUNI PRAT, op.cit., 106 ss.; V.PIERGIGLI, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche nell'ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove (restrittive) tendenze della giurisprudenza costituzionale*, in

⁸ Cfr. il commento di V.PIERGIGLI, *La tutela delle minoranze*, cit.,

⁹ Precisamente laddove estende la garanzia dell'uso pubblico del friulano anche al di fuori del territorio di insediamento del gruppo dei parlanti, laddove consente l'uso dei toponimi anche solo nella medesima lingua, invece che "in aggiunta a quelli ufficiali" e infine laddove prevede una sorta di silenzio-assenso dei genitori in merito all'insegnamento della lingua nelle scuole. Per utili commenti, da diversi punti di vista, della sentenza in esame Cfr. E.PALICI DI SUNI, *La tutela delle minoranze linguistiche tra Stato e regioni: un ritorno al passato?*, in questa *Rivista*, 2009, 1771 ss.; F.PALERMO, *La Corte "applica" il Titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, *ivi*, 1780 ss.

¹⁰ Art. 3 che "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali". Peraltro, la legge statale del 1999 (art.13) prevede che nelle Regioni a Statuto speciale, ferme le norme statutarie, l'applicazione delle norme più favorevoli recate dalla medesima legge debba essere disciplinata mediante norme di attuazione statutaria, ciò che è effettivamente avvenuto a mezzo dell'apposito D.P.R. n.223 del 2002.

modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con altri legittimi interessi coinvolti” ; perciò “..il legislatore regionale non può divergere da quest’ultima”. In particolare, nel caso di specie, non può violare il principio di stretta territorialità della tutela che caratterizza la legge sulle minoranze “storiche” anche in applicazione di un analogo principio enunziato nella Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa.

Questa impostazione, anche se diretta a circoscrivere gli interventi regionali e quindi adottata nell’ottica della ripartizione delle competenze, sembra esprimere in realtà una concezione generale della protezione delle minoranze linguistiche ex art.6; concezione alquanto rigida e restrittiva perché tendenzialmente demandata senza residui alla concreta volontà del legislatore ordinario sia quanto ai criteri per individuare le minoranze da proteggere, sia gli istituti che ne caratterizzano la tutela.

La successiva sentenza n.170 del 2010 riguarda la legge della Regione Piemonte per la “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte” , e quindi di una lingua - il “piemontese” - non compreso nell’elenco della legge statale- parametro sulle minoranze “storiche”.

Ciò che in sostanza si contestava alla legge regionale era di avere apprestato per la “lingua piemontese” misure di protezione analoghe a quelle previste dalla legge nazionale per le sole minoranze linguistiche “storiche”.

Secondo la Corte ciò costituiva una invasione della competenza del legislatore statale, al quale doveva riconoscersi una vera e propria riserva del “ potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare.. ad ogni effetto” le minoranze e le rispettive lingue.

Pur continuando ad escludere che la disciplina delle minoranze linguistiche costituisse una vera e propria “materia”¹¹ , la Corte nella nuova pronuncia ha superato l’impostazione della sentenza n.159 del 2009, ma, pur sottraendo al legislatore locale l’ambito peraltro ampiamente indeterminato della riserva, non ha potuto però fare a meno di riconoscere a quest’ultimo (anche per le Regioni a statuto ordinario) la facoltà di effettuare quel variegato tipo di interventi già ampiamente presenti nella prassi , e a tal fine sembra considerare come compatibili con detta riserva statale i provvedimenti motivati da diverse istanze di tutela, e cio’ “specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell’identità culturale e del patrimonio storico” delle rispettive comunità.

Praticamente “blindata” la disciplina statale - comprese le analitiche misure di promozione - trasfusa nella legge n. 482 del 1999, lo spazio regionale resta così ritagliato e confinato a sole finalità culturali, considerate però – a quanto si può capire – diverse e separate da quelle mirate alla protezione linguistica.

La legge regionale impugnata, di conseguenza è stata dichiarata illegittima per il fatto che - ancorchè intitolata alla sola tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte - non si sarebbe limitata a un intervento di natura solo culturale: infatti, parificando il piemontese alle lingue “storiche” ed estendendo ad esso sia la promozione dell’uso negli uffici locali e regionali sia la possibilità di effettuare trasmissioni radiotelevisive mediante emittenti pubbliche, avrebbe indebitamente violato la riserva statale.

Cercando di precisare ulteriormente quanto deriva da questa impostazione in punto di competenza, si può dire che le Regioni, mentre non possono penetrare nell’ambito riservato delle lingue “storiche”, tuttavia possono intervenire su “lingue” diverse da quelle, purchè però al solo scopo di facilitare il compimento di attività storico-culturali , quali convegni, ricerche, spettacoli, etc., attività che comunque non dovrebbero mai coincidere con quelle stabilite per gli idiomi “certificati” .

Da notare che, nonostante che l’argomento fosse stato prospettato dall’Avvocatura, la Corte non si sia affatto soffermata sulla diversa prospettazione per la quale il “piemontese”, essendo un “dialetto” e non una “lingua” non avrebbe comunque potuto essere disciplinato come tale. Ha risolto la questione semplicemente non mettendo in discussione che di “lingua” si trattava, ma ritenendone illegittima la previsione perché estranea all’elenco tassativo della legge statale. Non ha perciò affrontato il quesito tutt’ora dibattuto tra i linguisti e forse insolubile circa la differenza tra “lingua” e “dialetto”¹².

¹¹ Se così fosse, sarebbe infatti problematico escluderla oggi dalla competenza regionale residuale. Sul punto v. E. PALICI DI SUNI, *op.cit.*, 1776 e F. PALERMO, *op.ult. cit.*, 1787.

¹² Cfr. per tutti F. TOSO, *op.cit.*, 59 ss.

3. Proprio un dialetto invece è oggetto specifico della sentenza n.88 qui annotata, concernente la legge del Friuli-Venezia Giulia per la “valorizzazione dei dialetti di origine veneta” parlati nella Regione, nella forma dell’elargizione di contributi economici ai soggetti svolgenti simili attività.

Il Governo lamentava che questa legge, per il fatto di consentire implicitamente l’uso esclusivo del dialetto locale nella cartellonistica, anche stradale, violava sia la legge statale sulle minoranze linguistiche storiche - che consentiva l’uso di toponimi solo nelle lingue relative e non in dialetti o lingue diverse - sia il codice della strada, che ammetteva l’utilizzazione “nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune” anche di “lingue regionali o idiomi locali”, ma solo in aggiunta alle denominazioni in lingua italiana e non mai in esclusiva.

La Corte ha rigettato le censure negando che la cartellonistica cui allude la legge si potesse identificare con i segnali di localizzazione territoriale o con la “segnaletica stradale” disciplinati dal suddetto codice e neppure con i segnali di toponomastica contemplati dalla legge sulle minoranze storiche.

Prima di giungere a tali semplici conclusioni però – che si potrebbero dire sufficienti ad escludere l’invasione delle riserve statali e dunque l’illegittimità della legge impugnata - la Corte, significativamente, si preoccupa di trovare un fondamento giustificativo della normativa regionale, ciò che di per sé non sarebbe stato necessario data l’impostazione attuale dell’ art.117 Cost., ma che è invece – al di là dei problemi di competenza - assai importante ai fini di cogliere il pieno e attuale significato attribuito dalla Corte alla protezione delle minoranze linguistiche ex art.6 Cost. nel nostro ordinamento

A questo scopo la sentenza in commento reinterpreta la legge n.482 del 1999 e con essa la portata dell’art.6 Cost. e perviene a quella svolta verso una concezione aperta ed evolutiva della tutela di cui si accennava all’inizio.

Proclama infatti che la stessa legge” non esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno del pluralismo linguistico”, ma, al contrario, si riferisce esclusivamente alla “tutela delle minoranze linguistiche storiche”, caratterizzate non solo dalla loro origine storica, ma anche dal loro significativo insediamento in precise aree territoriali...” Questa tutela, sempre a tenore della sentenza, ..”non esaurisce la disciplina sollecitata dalla notoria presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico che va sotto i termini di “lingue regionali e idiomi locali”.. ovvero ..”di ‘ dialetti’, ‘idiomi’ o anche ‘vernacoli’...”.

Verificata così l’esistenza di un’area più vasta di quella coperta dalle “minoranze linguistiche storiche”, la Corte ha poi cura di ricondurla a un quadro di garanzia costituzionale che va oltre il solo art.6 Cost., applicando anche a “questa più ampia e diffusa fenomenologia” i “principi, talora definiti ‘supremi’ , che qualificano in defettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente” sanciti dall’art.2 e dall’art. 3, commi 1 e 2, come pure l’art.9 Cost., per l’indubbio rilievo culturale del fattore linguistico.

Da ciò consegue non solo che la legge regionale che miri “ a promuovere la vitalità del patrimonio dialettale senza contraddire l’evocata disciplina statale” non è illegittima , ma anche – e ciò che forse di più conta – che l’area esterna alle minoranze linguistiche storiche come definite e disciplinate dalla legge dello Stato gode della medesima garanzia costituzionale di queste ultime.

Mi pare difficile negare che, rispetto ad una concezione che identificava le minoranze di cui all’art.6 solo con quelle “storiche” positivamente e tassativamente individuate, si tratti di un notevole passo avanti.

Questa apertura, oltre a esprimere, in via di principio, una accresciuta sensibilità alle esigenze del pluralismo nei suoi svolgimenti inediti prodotti dall’attuale contesto storico e sociale, fornisce, anche da un punto di vista pratico, più sicuri ed utili agganci per l’azione volta a fornire – in un quadro in cui rimanga assicurata la tutela della lingua e cultura italiana ma siano adeguatamente valorizzate le istanze del pluralismo - di una solida e organica tutela attiva anche sotto il profilo identitario delle delicate situazioni di comunità provenienti da altri ambienti e tradizioni “nazionali” e che, a causa proprio di queste (come i “nomadi”) o per le molteplici ragioni che le spingono al trasferimento nel territorio italiano (come i migranti), hanno un legame con il territorio diverso da quello delle minoranze “storiche” certificate e presentano peculiarità ed esigenze che non si prestano ad essere soddisfatte con le medesime misure apprestate uniformemente per queste ultime.